

## Didattica a distanza e voti sul registro

La Legge n. 27/2020, all'art. 87, c. 3ter, ha equiparato l'attività didattica a distanza a quella in presenza ai fini della valutazione, completando così il percorso di legittimazione di quanto si sta operando nella DAD.

In attesa dell'emanazione dell'ordinanza prevista dal D.L. n. 22/2020 sulle modalità, anche telematiche, di valutazione degli apprendimenti degli alunni e degli scrutini finali, in deroga alle norme vigenti, ripercorriamo i passaggi di legge determinanti per legittimare le scuole a valutare a distanza:

- |   |
|---|
| - art. 2, c. 3 del D.L. n. 22/2020 - in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, <b>il personale docente assicura</b> comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza;  |
| - art. 87, c. 1 della L. 27/2020 - conferma, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa: <b>la DAD è una forma di lavoro agile</b> , stante l'impossibilità di svolgere il servizio di insegnamento in presenza;  |
| - art. 87, c. 3ter della L. 27/2020 - <b>la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.</b> |

Questa ampia copertura normativa consente di fugare ogni dubbio sulla validità delle valutazioni e delle votazioni in decimi periodiche e finali espresse dai docenti nella DAD, nel rispetto dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti. I voti vanno riportati sul registro elettronico poiché documento con efficacia giuridica ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile e che costituisce "piena prova fino a querela di falso" di quanto in esso viene riportato.

La trascrizione dei voti, inoltre, ottempera al diritto *di ogni alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del DPR n. 249/1998, e successive modificazioni* (art. 1, c. 2, DPR n. 122/2009) e rientra tra le *modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti* adottate dalle istituzioni scolastiche (art. 1, c. 5 del d.Lgs. 62/2017).